

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11 DEL 26 NOVEMBRE 2019

IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 E ANTICIPAZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Con il recente Decreto Legge “Collegato alla Finanziaria 2020”, in vigore dal 27.10.2019, sono state introdotte una serie di disposizioni di natura fiscale, tra le quali in materia di:

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

Le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni sono state allineate a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare è previsto che, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel mod. F24

- del credito IVA annuale / trimestrale; e/o
- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito (non più dall’1.1.2020).

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario:

- presentare la dichiarazione dalla quale emerge il credito; e
- presentare il mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Questa condizione riguarda anche i soggetti “privati” non titolari di partita IVA e sembrerebbe ricomprendere anche l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi).

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

L'efficacia di questa disposizione è subordinata al [rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE](#) ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

In particolare, con l'introduzione della nuova lett. a-quinquies) al comma 6 dell'art. 17, DPR, n. 633/72, è prevista l'estensione del [reverse charge](#) alle prestazioni di servizi effettuate tramite [contratti di appalto, subappalto](#), affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati [caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera](#) presso le sedi di attività del committente, [con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo](#) o ad esso riconducibili.

La disposizione intende [contrastare l'illecita somministrazione di manodopera](#) da parte di soggetti che spesso evadono l'IVA e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori.

Tale disposizione [non è applicabile](#) alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

- [Proroga al 2020 del divieto di emissione della fattura elettronica](#)

È stato previsto che, anche per il 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) [non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS](#) (art. 10-bis, DL n. 119/2018)

- [Invio con un'unica operazione dei dati relativi al STS tramite il registratore telematico](#)

I soggetti tenuti all'invio dei dati al STS [possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi](#) all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, [relativi a tutti i corrispettivi giornalieri](#), al STS (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, comma 6-quater).

[A decorrere dall'1.7.2020](#), tale invio e memorizzazione possono essere eseguiti esclusivamente attraverso un [registratore telematico](#).

NUOVO LIMITE DI ESENZIONE FISCALE DEI BUONI PASTO

La legge di bilancio, ancora in fase di definizione, prevede, a partire dal 1.1.2020, di abbassare il limite di esenzione fiscale per i buoni pasto cartacei, portandola dagli attuali 5,29 euro a 4 euro per singolo buono pasto. Ciò vorrebbe dire che la parte eccedente concorrerebbe a formare il reddito del dipendente e, dunque, verrebbe “inclusa” in busta paga e tassata secondo le aliquote fiscali correnti. Questa modifica avrebbe ricadute anche a livello contributivo, con maggiori oneri in carico alle aziende: con l’aumento di imponibile, infatti, le aziende dovrebbero versare più contributi previdenziali.

Allo stesso tempo, nella bozza viene elevata la soglia per i ticket elettronici, portandola dagli attuali 7 euro a 8 euro.

Per dare tempo alle aziende di smaltire i buoni acquistati in anticipo, in molti chiedono un periodo di transizione di alcune settimane, nel corso del quale il limite di esenzione resti lo stesso del 2019. Quanto meno, che la nuova soglia venga applicata solo sui buoni pasto consegnati dal 12 gennaio 2020 in poi, in modo che i tickets relativi al mese di dicembre possano esserne esenti.

LIMITE DI UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, è prevista la graduale riduzione della soglia massima prevista per i pagamenti effettuati in denaro contante tra soggetti diversi:

- € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia relativa alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti c.d. “cambia valute”, iscritti nella specifica sezione prevista dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010.

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI